

non possiamo obliare i criteri, che furono seguiti sempre in questa materia.

È questa la ragione, per cui, mentre ritengo che sia esatto quanto diceva l'onorevole Giordano, che se non diciamo nulla i tribunali applicheranno per quota la collocazione del consorzio e della imposta, credo che si debba in ciò essere conformi a tutto quello, che si è praticato finora, che cioè si tuteli prima la finanza dello Stato e poi gli altri, che vogliamo tutelare.

Per queste ragioni, per quanto attualmente io creda che si debbano favorire i consorzi, io penso che sia naturale, giusto e normale, che si mantengano intatti i diritti dei privilegiati.

Quindi insisto nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io prego l'onorevole Palberti di riflettere alle conseguenze, che verrebbero, se il suo emendamento fosse respinto dalla Camera.

Verrebbe pregiudicata la questione, che egli vuol risolvere in un senso, piuttostochè in un altro. Se la Camera respinge l'emendamento, si stabilirà un certo criterio di interpretazione, mentre la mia teorica è più corretta.

Io non voglio interpretare, perchè sono legislatore; ed il mio ufficio si compie col dichiarare che la vita dei consorzi deve essere assicurata, parificandoli all'interesse della finanza.

Questo è l'unico compito legislativo. È il magistrato che dovrà vedere quale dei due privilegi dovrà prevalere.

E lo stesso ministro delle finanze, se fosse presente, lo pregherebbe di lasciare intatta questa disposizione concertata con lui, che è uno dei proponenti la legge; e a non fare delle modifiche, le quali potrebbero raggiungere uno scopo opposto, se rigettate dalla Camera.

Presidente. L'onorevole Palberti, insistendo nel suo emendamento, consulterò la Camera. All'articolo 13 ora 15, dopo il primo capoverso, l'onorevole Palberti propone questa aggiunta: " Il privilegio di cui nel presente articolo 15 verrà per ordine subito dopo la collocazione per le imposte. "

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Lanzara, relatore. Non l'accetta; è inutile.

Presidente. Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Palberti.

(Non è approvata).

Metto ora a partito l'articolo 15 con la semplice

modificazione proposta dalla Commissione e accettata dal ministro, al secondo capoverso della quale ho già dato lettura alla Camera.

(È approvata).

" Art. 16. Nel caso di consorzi volontari o obbligatori, costituiti a scopo agricolo ed industriale, il loro carattere legale sarà determinato da quegli interessi dell'una o dell'altra specie, che siano in prevalenza. "

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Luzi.

Luzi. Per essere più chiari a me pare che, invece delle parole usate nell'articolo, si potrebbe dire: a scopo misto, cioè agricolo e industriale, poichè in tal modo la prevalenza risulterebbe in modo netto e chiaro. Ma se il Ministero e la Commissione credono che non occorra spiegare meglio il concetto, io non insisto.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. A me pare che non possa sorgere dubbio sul modo come è redatto l'articolo.

Luzi. Era una piccola questione grammaticale e null'altro.

Presidente. Onorevole Luzi, insiste nella sua proposta?

Luzi. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, non insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

" Art. 17. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per la esecuzione di nuovi lavori di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, nei quali atti si intendono compresi anche quelli di acquisto d'acqua a tale scopo. "

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Credo che nella redazione di questo articolo sia incorso un errore puramente materiale.

Questo articolo è tratto dalla legge, che ho